



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

PROT. 168/cart
R.U. USCITA

Roma, 5 novembre 2009

A CEVA logistics
Via del Passatore, 107
Campogalliano (MO)

e.p.c. Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Oggetto: Trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto.

Si fa riferimento al quesito di codesta impresa relativo alle modalità di applicazione della normativa che introduce l'obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. "scheda di trasporto" con particolare riguardo alla documentazione equipollente.

Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, si precisa quanto segue.

1) L'articolo 7 bis del decreto legislativo 286/2005, prescrive che la scheda di trasporto venga compilata a cura del committente.

Sempre il decreto legislativo 286/2005, all'articolo 2 individua e definisce i soggetti della filiera dell'autotrasporto, e tra questi il committente che è "l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore".

Pertanto, nel concreto, il committente è l'impresa che affida il trasporto di merce su strada al vettore e che paga il trasporto stesso. Tale soggetto è tenuto alla compilazione della scheda di trasporto ed alla sua consegna al vettore prima dell'inizio del viaggio.

2) Per quanto attiene al trasporto internazionale, l'art. 3 del DM 554/2009 stabilisce quali sono i documenti equipollenti alla scheda di trasporto; inoltre, come chiarito con la circolare prot. 71914 del 17 luglio 2009, i documenti equipollenti debbono comunque contenere le indicazioni riportate sul modello di scheda allegato al citato DM 554/2009.

Pertanto, laddove il CMR e la bolla doganale direttamente, o facendo riferimento “per relationem” ad altra documentazione presente a bordo che ne integri il contenuto, contengano tutti gli elementi previsti dalla scheda di trasporto, potranno essere considerati sostitutivo della scheda stessa.

3) Nel caso di trasporto di container, considerato che tali contenitori nella maggior parte dei casi viaggiano sigillati, e che in ogni caso i documenti doganali sono rappresentativi del carico, si ritiene che ai fini dell'accertamento delle responsabilità cui al decreto legislativo n. 286/2005, possa farsi riferimento alla figura dello speditore o proprietario del container quale unico committente piuttosto che ai singoli mittenti/proprietari della merce contenuta nel container.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Clara Ricozzi)

